**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI**

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4770/2010** promossa da:

**BANCA DI RIMINI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA** (C.F. 00150670404), con il patrocinio dell'avv. DE SIO SERGIO ed elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 171 RIMINI presso il difensore avv. DE SIO SERGIO;

ATTORE

*contro*

**F. B.** (C.F. ), **M. C.** (C.F. ) e **N. B.** (C.F. );

CONVENUTI CONTUMACI

*con l'intervento di*

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. e SIENA MORTGAGES 09-6 S.R.L.**, rappresentate dalla procuratrice **M.P.S. GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A.** con il patrocinio dell'avv. BRIOLINI ALBERTO e PINZA RICCARDO ed elettivamente domiciliate in VIA POMPOSA 43/A RIMINI presso il difensore avv. BRIOLINI ALBERTO;



Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c308d - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c5ad1

INTERVENUTE

Oggetto: azione revocatoria ordinaria

## CONCLUSIONI

Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione BANCA DI RIMINI CREDITO COOPERATIVO S.C. conveniva in giudizio B F , C M e B N (quale esercente la potestà sul minore BINDA ALBERTO ) e, qualificatasi creditrice di B F per rilevanti somme di denaro (€ 111.178,07 + € 241.726,78 + € 31.201,49 + € 7.861,98 + € 180.934,00 + € 43.200,16 + € 146.660,47, pari a complessivi € 762.762,89, oltre accessori), domandava dichiararsi la simulazione, nullità, invalidità e/o inefficacia e, in subordine, revocarsi, l'atto di istituzione di trust (ed il relativo conferimento della nuda proprietà da parte di B F dei seguenti beni: 1) immobile sito in San Giovanni in Marignano, via Pasini, distinto al catasto al foglio 2, part. 62, subb 6, 7 e 8; 2) immobile sito in Cattolica, via Milano, distinto al catasto al foglio 1, part. 4408, subb 3 e 14) stipulato in data 24.3.2010 e con il quale sarebbe stata nominata trustee C M (madre del disponente) e designato beneficiario A B (figlio del disponente) e con il quale il debitore si sarebbe spogliato di tutti i propri beni immobili.



Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c309d - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c5ad1

Nessuno si costituiva per B F , C M. e B. NI

Successivamente alla fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni intervenivano (rappresentate da MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A.) quali creditrici di BI F , BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. e di SIENA MORTGAGES 09-6 S.R.L., svolgendo domande analoghe (simulazione, nullità, invalidità, inefficacia e revocatoria) a quelle svolte dall'attrice.

L'intervento è ammissibile, così come è ammissibile la proposizione di una autonoma domanda da parte dell'interveniente ("*Chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 cod. proc. civ. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione -nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare*" (Cass. n. 25264/2008).

Le domande proposte dalle parti sono infondate attesa la radicale mancata produzione in giudizio dell'atto oggetto delle azioni spiegate.

Infatti, il doc. 30 di parte attrice, impropriamente denominato nell'elenco dei documenti prodotti "*contratto istitutivo di Trust del 26/3/2010*", non è altro che la sola e semplice nota di trascrizione reperita a seguito di ispezione ipotecaria presso l'Agenzia del territorio.



Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c309d - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c5ad1

Il negozio (che in realtà dovrebbe avere data 24.3.2010, mentre la nota di trascrizione è stata presentata il 26.3.2010) oggetto di impugnazione (di simulazione, nullità, inefficacia, revocatoria) non è stato prodotto, né dall'attrice, né dalla intervenuta.

Tale produzione è imprescindibile, essendo impensabile che possano essere valutate e decise domande di simulazione, nullità e revocatoria di un negozio giuridico senza un esame del negozio stesso da parte del giudice.

Poco rileva che nella nota di trascrizione siano contenute, nella "*sezione D – Ulteriori Informazioni*" ("*Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare*") una sintesi di informazioni – peraltro spesso telegrafiche – relative all'atto trascritto e ciò in quanto tale nota, non solo evidentemente non riproduce tutto il contenuto negoziale (che, al contrario, dovrebbe essere sottoposto alla cognizione integrale del giudice nella forma dell'atto pubblico nella quale lo stesso risulta confezionato), ma nemmeno vi è alcuna certezza che le informazioni ivi contenute corrispondano esattamente alle pattuizioni contenute nell'atto pubblico.

In conclusione, le domande dell'attrice e delle intervenute devono essere respinte.

Nulla sulle spese, non essendosi costituite le parti vittoriose.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, nel giudizio R.G.N. 4770/2010 tra BANCA DI RIMINI CREDITO COOPERATIVO S.C., B F , C M e B N e con l'intervento di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. e di SIENA



Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c309d - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c5ad1

MORTGAGES 09-6 S.R.L. (rappresentate da MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A.), così dispone:

1. respinge tutte le domande proposte da BANCA DI RIMINI CREDITO COOPERATIVO S.C., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. e di SIENA MORTGAGES 09-6 S.R.L. nei confronti di B F. . C M/ . e B/ N.
2. nulla sulle spese.

Rimini, 5.3.2014.

Il Giudice
Dott. Dario Bernardi



Firmato Da: SANTUCCI SILVANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c309d - Firmato Da: BERNARDI DARIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c5ad1